

**ACCORDO di attivazione di sponsorizzazione tecnica per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico
del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria**

Tra

Il Parco Archeologico di Selinunte con sede a Castelvetro (TP) Piazzale Bovio Marconi 1, Fraz. Marinella di Selinunte – C.F. 90022080817, rappresentato legalmente dall'Arch. Bernardo Agrò, nato a Enna il 13.06.1955 C.F. GRABNR55H13C342C

E

Azienda Agricola Centonze Antonino, SS115, dir. Selinunte Km 0+500 n.103, 91022 Castelvetro TP, P.IVA IT01999370818, rappresentato legalmente dal Dott. Centonze Antonino Andrea, nato a Mazara del Vallo (TP) il 21.01.1969, C.F. CNTNNN69A21F061N

VISTI

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 6, 111, 115, che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;

- l'art.120 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "Codice dei contratti pubblici") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151, con particolare riferimento al comma 1, laddove si legge che "*La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione*", e comma 3, come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c-ter), della legge n. 120 del 2020;

- la circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo del Mibact, che reca indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;

- l'art. 13, comma 1, della Legge regionale siciliana del 22 febbraio 2019, n. 1, che consente di attivare tutti gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ivi compreso l'istituto dell'art. 183 d.lgs. n.50/2016, al fine di assicurare l'avvio o il completamento di campagne di scavo nonché gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale direttamente gestito;

PREMESSO

che la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, in conformità ai propri fini istituzionali e ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, può procedere alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione allo scopo di favorire l'innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa, la realizzazione di maggiori economie di spesa, anche con il fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica;

che, il Comune di Castelvetrano, con nota prot. al n. 4460/2021 del 30/09/2021, ha re-inoltrato per competenza alla Direzione del Parco un'istanza dell'azienda agricola/turistica di Centonze Antonino diretta a prendere in consegna l'area a verde della rotonda di piazza Iole Bovio Marconi facente parte delle aree demaniali che costituiscono il Parco Archeologico;

che la ditta "Centonze Antonino" ha espresso l'intenzione di curare la predetta area, concordando con la Direzione del Parco la scelta delle piante da collocare nonché di curare altre aree a verde del Parco stesso a proprie spese come sponsor tecnico;

CONSIDERATO

che la cura del verde in prossimità e all'interno del Parco costituisce un miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Parco e che il mantenimento delle specie autoctone ed il reinserimento di essenze arboree ed arbustive costituenti la flora mediterranea assicurano il perseguimento di fini paesaggistico-culturali del Parco;

VISTA

La proposta di collaborazione/sponsorizzazione della ditta "Centonze Antonino" e ritenuta l'idoneità della stessa al perseguimento dei fini sopra indicati;

RITENUTO

che la ditta "Centonze Antonino" possiede i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa per l'esecuzione del programma di collaborazione per i servizi oggetto di sponsorizzazione;

che non sussistono cause di esclusione per: a) contrasto con gli interessi pubblici sottesi alla *mission* e alla programmazione del Parco; b) conflitti di interesse tra l'attività istituzionale del Parco e quella privata dello Sponsor; c) eventuali pregiudizi e/o danni all'immagine del Parco o di conflitto con le iniziative ed i valori da questo promosse; d) condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità di contrattare o di relazionarsi giuridicamente con il Parco; e) cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione;

ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le parti considerano le superiori premesse e i "*considerata*" parte integrante ed essenziale dell'accordo.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione intercorrente tra la Direzione del Parco di Selinunte e la ditta Centonze Antonino, per la cura del verde nelle aree seguenti:
Spazi demaniali della rotatoria di piazza Iole Bovio Marconi e aree limitrofe ad est e sud;
Spazi e aree ingressi/accoglienza e percorsi Ingresso dune/tridente.

Articolo 3 - Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione, fino al 31 dicembre del 2026, con possibilità di rinnovo nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 4 - Impegni delle parti

1. La ditta Centonze Antonino si impegna alla manutenzione ordinaria di scerbatura, pulizia, a coltivare e realizzare nuovi impianti secondo progetti e interventi condivisi con la Direzione.

2. Tutte le attività di cui all'art.2 e 4 sono concordate con la Direzione del Parco, che può indicare un delegato responsabile per la direzione lavori e sorveglianza.

3. La promozione e il marketing dovrà essere presentato per il "Visto si proceda" a cura della Direzione del Parco, attuato dalla ditta Centonze e i cui materiali potranno essere veicolati anche attraverso Coopculture che gestisce i servizi aggiuntivi del Parco medesimo, i quali comportano anche la narrazione della storia dei Grani antichi e degli Oli antichi di Selinunte e delle finalità del percorso culturale di recupero delle produzioni autoctone e di salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agreste mediterraneo.

4. La Direzione del Parco di Selinunte: a) riconosce la ditta "Centonze Antonino" quale sponsor della cura del verde nelle aree sopra indicate; b) consente allo sponsor di associare alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, la dicitura "*collabora con il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria alla cura e mantenimento delle essenze arbustive locali*"; c) autorizza la collocazione di una targa in materiale e misure concordate con la Direzione del Parco sia negli spazi di piazza Iole Bovio Marconi che in altre aree interessate dagli interventi .

Articolo 5 - Responsabilità

La Ditta Centonze Antonino è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione del Parco per danni derivanti dall'inesatto adempimento degli impegni assunti. Durante l'esecuzione delle prestazioni è, altresì, responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo alla ditta Centonze Antonino di mantenere l'Amministrazione del Parco sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

La ditta Centonze Antonino assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla all'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevando da esse, conseguentemente, il Parco di Selinunte.

Articolo 6 - Controlli

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

Articolo 7 - Risoluzione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

2. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione: 1) se lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi; 2) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni; 3) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor; 4) venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dall'art. 3, L. 136/2010.

3. Il rapporto si intende risolto, fatti salvi: a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Articolo 8 - Recesso

La Direzione del Parco di Selinunte si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in attuazione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso. A tal proposito, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), la ditta Centonze Antonino, in persona del suo legale rappresentante, presta il proprio consenso al trattamento dei dati anche personali dell'amministratore stesso.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Parco di Selinunte nella persona del Direttore che ha facoltà di nominare uno o più responsabili in conformità alla legge citata.

3. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici nonché da qualsiasi dipendente, collaboratore e/o incaricato da detta Direzione all'utilizzo degli stessi, sempre in funzione dell'applicazione del presente accordo.

Selinunte li 07.01.2021

F.to

Rappresentante Legale
dell'Azienda Agricola Centonze

Dott. Centonze Antonino Andrea

F.to

Parco Archeologico di Selinunte
Cave di Cusa e Pantelleria

Arch. Bernardo Agrò